

SCHEDA INFORMATIVA N. 1/2008

04.01.2008

a cura di

Maurizio Delfino – Elena Salvia

LA FINANZIARIA 2008

(Legge 24.12.2007 n° 244 , G.U. 28.12.2007)

NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

ICI

NUOVA DETRAZIONE per L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 1 comma 5

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un **ulteriore importo pari all'1,33 per mille** della base imponibile.

L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.



Esempio:

Rendita catastale	€	1.000,00	
proprietà			
A		50%	Residente
B		25%	Residente
C		25%	non residente
Aliquota ICI	4 per mille		abitazione principale
	6 per mille		abitazione a disposizione
Detrazione	€	103,00	
Base imponibile	€	105.000,00	

ICI 2007			
	ICI lorda	Detrazione	ICI netta
A	€ 210,00	€ 51,50	€ 158,50
B	€ 105,00	€ 51,50	€ 53,50
C	€ 157,50	€ -	€ 157,50
			€ 369,50

ICI 2008				
	ICI lorda	Detrazione	Detrazione fin. 2008	
A	€ 210,00	€ 51,50	€ 69,82	€ 88,68
B	€ 105,00	€ 51,50	€ 69,82	€ -
C	€ 157,50	€ -		€ 157,50
				€ 246,18

La differenza è pari a € 123,33 e sarà rimborsata ai comuni in base ad un modello presentato entro il 30 aprile 2008.



TRASFERIMENTI AI COMUNI

Art. 1 comma 7 e 8

La minore imposta che deriva dall'applicazione della nuova detrazione dell'1,33 per mille è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni.

Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definirà il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto.

I comuni trasmetteranno al Ministero dell'interno il modello compilato entro il **30 aprile 2008**. Il trasferimento compensativo è erogato:

- per il 50% dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno;
- per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.
- Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo.



Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite.

In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

INCENTIVI PER L'ENERGIA RINNOVABILE

Art. 1 comma 6

L'ente può deliberare, a decorrere dall'anno di imposta **2009**, un'aliquota agevolata **inferiore al 4 per mille** per i soggetti passivi:

- che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;
- limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi;
- e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione sono disciplinate con il regolamento dell'ente.



TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ENTI LOCALI ICI PER ESENZIONE ENERGIA

Art. 1 comma 287

L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma 5, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

ICI AGEVOLATA PER IL NON ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE

Art. 1 comma 6

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, **determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni** per questa previste, calcolate in proporzione alla quota posseduta.



Le disposizioni si applicano **a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune** ove è ubicata la casa coniugale



La finanziaria 2008 recepisce nell'art. 8 D.Lgs. 504/1992 l'orientamento giurisprudenziale in materia.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 6192 del 16 marzo 2007, confermando quanto già espresso nella sentenza n. 18476 del 5 luglio 2005, ha affermato che il *"il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale"*.

(cfr. anche nota Prot. 4440/2007/DPF/UFF del 3 aprile 2007)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AGRITURISMO

Art. 1 comma 275

Modificando l'art. 9, comma 3-bis lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come recentemente modificato dal DL 159/2007, viene meglio specificato cosa si intende per "agriturismo" ai fini dell'esenzione dei relativi fabbricati strumentali.



Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate "e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo)"

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI POSSEDUTI DA COOPERATIVE

Art. 2 comma 4

Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, **per periodi di imposta precedenti al 2008**, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i), ovvero per i fabbricati destinati "i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"

ESENZIONE PER LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO NORMA INTERPRETATIVA

Art. 2 comma 288

L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi

stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono **arrivare fino all'esenzione dall'imposta.**

ZONE FRANCHE URBANE

Art. 2 comma 561

Per contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, i commi 340 e 341 della legge 296/2006, modificati dal comma 561 della legge finanziaria 2008, prevedono l'istituzione di **zone franche urbane** con un numero di abitanti non superiore a 30.000 in cui le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane (individuate con successivo decreto), possono usufruire di una serie di agevolazioni, tra le quali:

- ➔ esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- ➔ **esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche.**

NORME IN MATERIA DI RISCOSSIONE

RATEIZZAZIONE SOMME A RUOLO

Art. 1 comma 145

All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le modalità di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- ➔ elevati gli importi al di sopra dei quali, per la rateizzazione, occorre prestare garanzia: **50.000 euro** in luogo di 50 milioni;
- ➔ prevista in alternativa alle garanzie già previste, la possibilità di garantire il credito:
 - **dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77 DPR 602/1973;**
 - su autorizzazione concessa dall'ufficio, **da ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente** (che può essere il contribuente oppure un **terzo datore**) per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, DPR 131/1986 (valore catastale determinato sulla base della rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti ai fini dell'imposta di registro). Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca;
- ➔ estesa, conseguentemente, la solidarietà del fideiussore al terzo datore d'ipoteca.

PERDITA DIRITTO AL DISCARICO

Art. 1 comma 146

Costituisce perdita del diritto al discarico la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, indipendentemente dal tipo di ruolo di cui si tratta (ordinario, ex 11 mesi, straordinario ex 6 mesi, volontario)



Le disposizioni si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° aprile 2008.

UNIFICAZIONE MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE PER OGNI TRIBUTO

Art. 1 Comma 149

Al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario e tenuto conto della specificità dei singoli tributi, **con successivi regolamenti statali** saranno dettate le disposizioni per:



- il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere;
- le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale.

DISCIPLINA DEGLI INTERESSI NEI TRIBUTI

Art. 1 comma 150



Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo

13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557¹, nei limiti **di tre punti percentuali** di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

ESTENSIONE RUOLO A SOCIETÀ PUBBLICHE

Art. 1 comma 151

Modificando, l'art. 17 D.Lgs. 46/1999, viene estesa la riscossione coattiva con ruolo anche alle entrate delle società a partecipazione pubblica.

Si elimina, per le società, la necessità di convenzione con Agenzia delle Entrate. Si procede dopo aver reso esecutiva ingiunzione.

MULTE CODICE STRADA

Art. 1 comma 153

Gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata **entro due anni dalla consegna del ruolo**



Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

¹ Trattasi de

1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.

2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.

3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

SANATORIA CONCESSIONARI TRIBUTI ENTI LOCALI

Art. 1 comma 154

Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.

RISCOSSIONE ENTI LOCALI

art. 1 comma 224

Modificato il sistema di affidamento a terzi della riscossione delle entrate locali.

All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera b), che disciplina l'affidamento a terzi, è sostituita dalla seguente:

“b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la

parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

3-bis) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate **avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica**".

Il comma 6, che stabiliva la riscossione a ruolo per le entrate locali in caso di affidamento a terzi, è abrogata (è comunque ammessa in base al combinato disposto del D.Lgs. 46/1999, RD 639/1910 ed art. 4 DL 209/2005).

L'art. 29 del D.L. del 31/12/2007 n. 248 ha modificato ulteriormente la disciplina della riscossione:

1) viene abolito l'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007.

2) la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la **procedura dell'ingiunzione** di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (società iscritte all'albo, miste o interamente partecipate dall'ente locale);
b) la **procedura del ruolo** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione (Equitalia e società del gruppo).

3) Sono soppresse all'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento".



ACCESSO AI DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEI GESTORI

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate



degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

QUOTA DA VERSARE A IFEL (EX ANCI CNC)

Art. 1 comma 251

La quota passa dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille.

REVISIONE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Art. 1 comma 351 e ss.

Per ridurre le spese a carico dello stato e i tempi di definizione delle controversie, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale è ridotto a 21, con sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano.

I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata. Sono altresì rideterminati i compensi dei componenti delle commissioni.



Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale e le altre modalità per l'attuazione.

TARIFFA RIFIUTI

PROROGA REGIME RISCOSSIONE RIFIUTI 2006 E DISCARICHE

Art. 1 comma 166

All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;
- b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».



Conseguentemente, risulta precluso il passaggio a tariffa rifiuti per gli enti che nel 2006 non applicavano già questo metodo di riscossione.

CATASTO AI COMUNI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI FORMAZIONE FUNZIONARI AGENZIE FISCALI

Art. 1 comma 206

Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento dalla scuola superiore dell'economia e delle finanze), sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

VARIAZIONI CULTURALI – EFFETTI FISCALI

Art. 1 comma 273

L'Agenzia del territorio, sulla base delle proposte di aggiornamento catastale in base all'uso del suolo, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali. La finanziaria prevede che, i redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione²²

OBBLIGHI VOLTURA REGISTRO IMPRESE E POTERI AGENZIA TERRITORIO

Art. 1 comma 276-278

Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale anche gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.

² Il comma 33 DL 269/2006 prevede che “ Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione culturale da rendere al catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503*. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'*articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342*, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito *internet*, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA”



Le modalità attuative delle disposizioni del presente comma sono stabilite **con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio**, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.



Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

DECENTRAMENTO CATASTO - FINANZIAMENTO MOBILITÀ

Art. 1 comma 280

All'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di **incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente**, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali.

RISCOSSIONI ERARIALI - NORME APPLICABILI A COMUNI

Art. 1 comma 281

Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.



Le norme estese ai Comuni sono quelle “Degli agenti dell’amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e di altri pubblici funzionari”

Art. 179 “Tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente art. 178, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono. Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e da lui riceve gli ordini.”

DISTACCO PERSONALE AI COMUNI DA AGENZIA TERRITORIO

Art. 1 comma 357

Il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

IMPOSTA PUBBLICITÀ

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ SPAZI IN ESENZIONE

Art. 2 comma 7

Dopo l’articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

“Art. 20.1.1 - (*Spazi riservati ed esenzione dal diritto*) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento”.

CONDONO PUBBLICITÀ – RIAPERTURA TERMINI DI VERSAMENTO

Art. 2 Comma 7

Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato **al 30 settembre 2008**, a pena di decadenza dal beneficio.



Il predetto comma 2 (abrogato dalla finanziaria 2007) prevedeva che “*Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*”.



La disposizione non è un'estensione del condono a nuove annualità, ma una riapertura dei termini per regolarizzare violazioni comunque commesse prima del 1/1/2005.

PROROGA COMPARTECIPAZIONE PROVINCIAPE IRPEF

Art. 2 comma 3

Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.

TRIBUTO REGIONALE

Art. 1 comma 43-45

In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sub statale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di **tributo proprio della regione** e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale.

Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma **l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali**.

Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, **possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni**.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.



Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi

previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.

BASE IMPONIBILE IRAP

Art. 1 comma 50

Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate diverse modificazioni. Per gli enti locali, che determinano la base imponibile con il metodo misto, la base imponibile commerciale sarà determinata secondo il nuovo articolo 5 ovvero dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

IRAP, INDEDUCIBILI OBBLIGHI DI FARE

Art. 1 comma 50

Per la modifica dell'art. 11 D.Lgs. 446/1997, rientrano nei compensi da lavoro indeducibile anche i **compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67 TUIR.**

IRAP ALIQUOTA

Art. 1 comma 50

L'aliquota per la base imponibile commerciale passa al 3,9 per cento.

NORME TRANSITORIE

Art. 1 comma 51



Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Previa indicazione nell'apposito prospetto in UNICO, l'ammontare complessivo degli eventuali componenti negativi non più deducibili e dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle eventuali riserve in sospensione di imposta.

DICHIARAZIONE IRAP ALLE REGIONI

Art. 1 comma 52

Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata, ma deve essere presentata **direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo**.



Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.



Le disposizioni entrano in vigore dal 2008.

IRAP ALIQUOTE

Art. 1 comma 226

Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

SALVAGUARDIA GETTITO REGIONI

Art. 1 comma 227



Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007.

ESERCIZIO POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI FUORI DEI LIMITI STATALI

Art. 1 comma 167

Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008 (prorogato dal 1° gennaio 2007), sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo (*modifica all'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*).

COMPARTECIPAZIONI ALLE REGIONI

POTERI DELLA REGIONE NELLA RIDUZIONE DELLE ACCISE

Art. 1 comma 190

Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge, **anche oltre l'ambito della quota dell'accisa a loro riservata**, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa (*modifica al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni*).

RETE PORTI E AUTOSTRADE: INCREMENTO IVA ED ACCISE ALLE REGIONI


Art. 1 comma 247

Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

La quota spettante alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, **a condizione** che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un **fondo** per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti

stradali e ferroviari per i porti, ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80% dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.


 Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.


COMPARTECIPAZIONI REGIONI ACCISA SU GASOLIO

Art. 1 comma 290-293

Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

La compartecipazione è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 01 allegata alla legge.

 A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni.

 Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili.

TRASFERIMENTI SOPPRESSI (DAL 2011)

Art. 1 comma 297



La compartecipazione sostituisce, a decorrere dall'anno 2011, ed integra le seguenti risorse:

- a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-*bis*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;
- b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;
- c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;
- d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

ULTERIORE QUOTA ACCISA GASOLIO A REGIONI

Art. 1 comma 298 – 299




A decorrere dall'anno 2008 è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 297, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

L'ammontare della quota di compartecipazione è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio rogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4 TU accise.



A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni sull'ulteriore quota di compartecipazione all'accisa.

Aggiornamento normativo per la ragioneria comunale

CALENDARIO DEI PROSSIMI SEMINARI

*Le sedi dei singoli seminari saranno comunicate unitamente ai programmi che Vi invieremo.

Relatore: Maurizio Delfino – dottore commercialista degli enti pubblici, già responsabile di ragioneria enti locali.

GENNAIO 2008		
8 gennaio 2008	Cosenza	Legge Finanziaria 2008
9 gennaio 2008	Brescia	Legge Finanziaria 2008
10 gennaio 2008	Chieti	Legge Finanziaria 2008
14 gennaio 2008	Savona	Legge Finanziaria 2008
15 gennaio 2008	Pavia	Legge Finanziaria 2008
16 gennaio 2008	Pisa	Legge Finanziaria 2008
23 gennaio 2008	Macerata	Legge Finanziaria 2008
24 gennaio 2008	Pesaro	Legge Finanziaria 2008
28 gennaio 2008	Salerno	Legge Finanziaria 2008
29 gennaio 2008	Potenza	Legge Finanziaria 2008
30 gennaio 2008	Bergamo	Legge Finanziaria 2008
31 gennaio 2008	Bologna	Legge Finanziaria 2008

Prezzi:

Per la partecipazione ai seminari sono previsti i seguenti prezzi (comprensivi anche di materiale didattico, coffee break, colazione lavoro):

Giornata intera (ore 9 – 13,30 15 – 17 con colazione di lavoro)

per il primo partecipante di ogni ente: € 150 (centocinquanta)

dal secondo partecipante di ogni ente € 135 (centotrentacinque)

Mezza giornata (ore 9 – 13,45 con colazione di lavoro)

per il primo secondo partecipante di ogni ente: € 130 (centotrenta)

dal secondo partecipante di ogni ente € 110 (centodieci)

Per informazioni e iscrizioni:

formazione@studiodelfino.org

tel. 02.26688686 (Rif. Michela)

SERVIZI PER I COMUNI
un supporto nella gestione quotidiana

SERVIZIO	PARERI – contabilità, tributi, fiscale, personale
OBIETTIVO	Assicurare un tempestivo servizio di aggiornamento normativo correlato alle esigenze del Comune. Fornire supporto alle problematiche quotidiane, mediante risposte mirate e documentazione sull'evoluzione normativa, prassi, giurisprudenza; assicurare il controllo delle scadenze di legge.
TEMPI	Massimo 4 giorni lavorativi dal ricevimento del quesito. Aggiornamento normativo su base settimanale e mensile. Scadenzario mensile.
MODALITÀ	<p>Il Comune trasmetterà a Studio Delfino richiesta di parere all'indirizzo mail quesiti@studiodelfino.org e riceverà risposta entro 4 giorni lavorativi, con il richiamo della normativa utile al caso e la motivazione su cui si fonda la soluzione proposta.</p> <p>È possibile inviare un numero illimitato di richieste pareri, in ambito contabilità, tributi, fiscale, personale, che saranno analizzati da uno staff di esperti delle diverse tematiche, coordinati da Maurizio Delfino.</p> <p>Ogni venerdì il Comune riceverà via mail l'approfondimento di un tema di attualità nelle materie di riferimento; ogni fine mese riceverà l'aggiornamento normativo diviso per aree e lo scadenziario del mese successivo.</p>
STRUMENTI	e-mail; telefono; posta ordinaria
COSTI ANNUI (oltre Iva)	Comuni fino a 5.000 abit. € 1.360 (milletrecentosessanta)
	Comuni da 5.000 a 15.000 ab. € 1.700 (millesettecento)
	Comuni oltre 15.000 abitanti € 2.025 (duemilaventicinque)

Per l'adesione al servizio, basta inviare la presente compilata al fax numero: 0131.52698

Comune:	abitanti:
e-mail:	telefono:
responsabile:	qualifica:

Data _____

Firma _____